

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
COMUNITA' ENERGETICA
RINNOVABILE E SOLIDALE
DEI GIOVI IMPRESA SOCIALE -
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA SAN
BARTOLOMEO 50/B1

Numero REA: SA - 506617

Codice fiscale: 06221930651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-11-2023 - Statuto completo	2
--	---



Notaio
Sgambati Rossella

Allegato "A" alla Raccolta n.194

Norme relative al funzionamento
Della Società Cooperativa di Comunità

STATUTO DELLA

**"SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E
SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione, denominazione e sede) - E' costituita, con sede nel Comune di Salerno, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata **"SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S."** (in sigla: "COOP CER DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.")

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e uffici anche altrove, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere l'istituzione o soppressione di sedi secondarie.

Art.2 (durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (scopo mutualistico) - La Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regione Campania n. 1 del 2 marzo 2020, "Disposizioni in materia di cooperative di comunità", persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili e ciò al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

La cooperativa contribuisce allo sviluppo sostenibile - punto focale della transizione energetica e strumento fondamentale per la creazione di nuovi modelli di economia ecologica basati sulla generazione distribuita, il localismo energetico ed il contrasto alla povertà energetica - alla coesione, alla solidarietà e alla crescita di detta comunità arginando il suo impoverimento sociale e demografico e promuovendo una serie di servizi e attività tese a contrastare il declino economico, sociale e urbanistico in stretta collaborazione con gli attori sociali del territorio. La Cooperativa contribuisce, altresì, a intercettare e soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità della vita attraverso le attività

declinate nell'oggetto sociale, e quindi con i servizi, la creazione di occupazione e lo sviluppo di attività sostenibili e impattanti positivamente sulla quotidianità locale. La Cooperativa, per poter meglio tutelare gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità in cui opera, intende cooperare con altri enti pubblici e privati realizzando i propri scopi sociali attraverso il coinvolgimento delle risorse locali, promuovendo relazioni di integrazione con gli abitanti, attuando così l'autogestione dell'impresa e soddisfacendo i diversi interessi mutualistici dei soci cooperatori.

La Cooperativa intende garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, sulla base di un business plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) l'equilibrio economico-finanziario di detta comunità attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale;

A tale fine:

- offre continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- garantisce la migliore valorizzazione di beni e servizi prodotti e forniti dai soci, tutelando e sostenendo le loro attività, imprese e produzioni locali;
- fa conseguire ai propri soci utenti e fruitori beni e servizi che costituiscono oggetto della sua attività a migliori condizioni di quelle disponibili sul mercato. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art.4 (Oggetto) La **"SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S."**, in conformità al proprio scopo mutualistico e con riferimento agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

1. Scopo mutualistico fra i soci. Persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, a favore dei propri soci, di loro filiali, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali.
2. Più precisamente, la **"SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE -**

E.T.S.", avvalendosi in modo principale dell'attività dei propri soci ha lo scopo prevalente di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e delle Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e di svolgere tutte le attività consentite e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e alla produzione di un servizio di interesse generale.

3. L'obiettivo prevalente della "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera, non quello di realizzare profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti per la produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili, funzionali alla riduzione dei costi energetici a carico dei soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia e dalla relativa disciplina nazionale di recepimento, compatibilmente con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Per raggiungere lo scopo suddetto, "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", potrà svolgere le seguenti attività:

a) interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili).

Tra gli interventi di rigenerazione urbana integrata ecocompatibile in via principale organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione di conferimento o di terzi qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di soci fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei soci come clienti.

A tal fine potrà anche ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 199/2021:

- Gestire i rapporti con il GSE;
- Monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
- Accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci;
- Ripartire i benefici economici tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento.

b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021;

c) accedere a tutti i mercati dell'energia, direttamente o

mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

d) stimolare l'ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

e) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

f) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

g) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

h) la promozione dell'attività della Società Cooperativa di Comunità Energetica rinnovabile e solidale Impresa Sociale ETS, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

i) l'adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società Cooperativa di Comunità Energetica rinnovabile e solidale Impresa Sociale ETS;

l) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

m) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

4. "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", opererà in via principale negli ambiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo Settore":

a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI, attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art. 1, commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

b) INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE: Livelli Essenziali di Assistenza.

c) PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):

- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.

- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.

- Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.

e) INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (legge 14 agosto 1991, n. 281).

f) INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

g) FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA.

h) RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE.

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

j) RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO, (art. 16, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223) programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e

religioso trasmessi tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerati tali programmi musicali intervallati da pubblicità o da brevi commenti).

k) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO.

l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

m) SERVIZI STRUMENTALI AD ENTI DEL TERZO SETTORE per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

n) COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (legge 11 agosto 2014, n. 125).

o) ATTIVITÀ COMMERCIALI, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, SVOLTE NELL'AMBITO O A FAVORE DI FILIERE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure.

p) SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati”:

- Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” (presente nella legge).

- persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

q) ALLOGGIO SOCIALE (decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008) NONCHÉ OGNI ALTRA ATTIVITÀ DI CARATTERE RESIDENZIALE TEMPORANEO DIRETTA A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI, SANITARI, CULTURALI, FORMATIVI O LAVORATIVI.

r) ACCOGLIENZA UMANITARIA ED INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI.

s) AGRICOLTURA SOCIALE (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale.

t) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

u) BENEFICIENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI (legge 19 agosto 2016, n. 166) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ, DELLA PACE TRA I POPOLI, DELLA NONVIOLENZA E DELLA DIFESA NON ARMATA.

w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

x) CURA DI PROCEDURE DI ADOZIONE INTERNAZIONALE (legge 4 maggio 1983, n. 184).

y) PROTEZIONE CIVILE (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

z) RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

5. "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", potrà svolgere ai sensi della Legge Regione Campania n. 1 del 2 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, sia direttamente che mediante terzi, anche le seguenti attività riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promozione di attività eco-turistiche e servizi di mobilità sostenibile;

b) interventi per favorire la residenza e contrastare lo spopolamento;

c) servizi di pagamento, previo ottenimento della relativa autorizzazione o licenza produzione e gestione di beni e servizi di pubblica utilità (es. energia elettrica da fonti rinnovabili, servizi idrici, trasporti pubblici, servizi postali, ecc.) sia come unico fornitore che in alternativa a quelli già esistenti;

d) servizi di natura informatica;

e) servizi bibliotecari e noleggio di libri;

f) agricoltura, in aggiunta all'agricoltura sociale ed intesa come settore di intervento della cooperativa di comunità sia per recuperare terreni incolti sia per produzioni tipiche locali;

g) attività di valorizzazione delle tradizioni tipiche locali e della trasmissione inter-generazionale dei saperi;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente elenco;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente elenco, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

k) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

l) ogni altra attività coerente con le finalità previste dalla legge regionale istitutiva delle cooperative di comunità.

6. La "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

7. In via strumentale e sussidiaria la "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento delle finalità statutarie, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

8. La "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari ed i finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie di qualunque natura.

9. Avuto riguardo alle finalità della "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", e particolarmente al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dai soci o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai soci dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

10. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI GIOVI - IMPRESA SOCIALE - E.T.S.", di personale e risorse messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà

prioritariamente del proprio personale e delle strutture messe a disposizione dai Soci.

11. LA COOPERATIVA non ha fini di lucro e pertanto non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci neppure in caso di scioglimento della società.

12. La COOPERATIVA è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria nei limiti previsti dalle Regole Tecniche del GSE par. 2.3.3, delle disposizioni della deliberazione 318/2020/R/eel e del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci cooperatori) - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi della cooperativa, appartenenti alle seguenti categorie:

1) I soci lavoratori che, esercitando professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

2) I soci sovventori ovvero soci che conferiscono capitale sociale al fine di sviluppare l'attività della cooperativa e di riceverne una remunerazione (esclusi per le cooperative di edilizia abitativa);

3) I soci finanziatori interessati unicamente a fornire fondi come forma di investimento;

4) I soci utenti che acquistano beni e servizi forniti dalla cooperativa.

5) Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione e, comunque, qualora la cooperativa abbia un numero di soci iscritti superiore a 8 (otto), possono essere soci anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative e le associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla categoria di appartenenza. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche o affini, o partecipano a società identiche od affini che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio delle attività, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

6) I soci che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali,

gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio ovvero nelle vicinanze degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

7) I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della configurazione di Comunità di energia rinnovabile devono aver dato mandato alla Comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

8) I membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 8 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 6 (Diritti del socio cliente finale)

La partecipazione dei soci membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art.7 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere comunque né superiore, né inferiore, al limite massimo e minimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti Sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai Regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta negli articoli 33 e ss. del presente Statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto prescritto sopra per le persone fisiche, la domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Obblighi del socio) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, immediato o con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal Regolamento interno;

d) Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del

domicilio del socio (o di qualsiasi altra informazione comunicata in sede di domanda di ammissione o successivamente) ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.9 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo le disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Art.10 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con pec alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità e i limiti previsti ai successivi artt. 33 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.11 (Esclusione) - L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

c) che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al

versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che, nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro secondo quanto indicato nel Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01;

f) negli altri casi eventualmente previsti dal presente Statuto.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale con le modalità e i limiti di cui agli artt. 33 e ss., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 33 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.13 (Liquidazione della quota) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente Statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora quest'ultimo sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione

del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

Art.15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi (o legatari) del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal Regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Parimenti responsabili verso la Società sono gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.16 (Elementi costitutivi) - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di euro 25,00(venticinque/00);
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al capitale superiore ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non

possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) - Le quote non possono essere cedute o sottoposte a pegno e/o a vincoli volontari con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o a mezzo pec, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 33 e seguenti del presente Statuto.

Art.18 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi delle normative vigenti e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale. La relazione dell'Organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità a vantaggio dei soci, delle persone a cui favore opera la Cooperativa, nonché del territorio o della comunità ove la stessa opera. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.59/92, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge n. 59/92;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) a riserva straordinaria indivisibile;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie;

g) a ristorno, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e per la parte che residua dopo le destinazioni obbligatorie per legge.

Art.19 (Ristorni) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può erogare un ristorno a favore dei soci, secondo quanto descritto alla lettera g) del precedente articolo, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori o fruitori/erogatori di beni e/o servizi, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio prestatore secondo quanto previsto in apposito Regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro) tenuto conto di ciascuna categoria di appartenenza:

1) per i soci lavoratori si terrà conto:

- delle ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- della qualifica professionale;
- dei compensi erogati;
- del tempo di permanenza in Cooperativa;
- della tipologia del rapporto di lavoro;

2) per i soci utenti, si terrà conto:

- del valore economico dei beni e servizi forniti e remunerate durante l'esercizio;

3) per i soci conferenti, si terrà conto:

- del valore economico dei prodotti e servizi conferiti durante l'esercizio.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI - ORGANI SOCIALI

Art.20 (Decisioni dei soci) - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la eventuale ripartizione dei ristorni;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo e/o al revisore legale, se nominati;
- l'approvazione dei Regolamenti interni;
- la delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'eventuale stato di crisi aziendale;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate, in ogni caso, mediante deliberazione assembleare.

Art.21 (Assemblea) - L'Assemblea è convocata a cura dell'Organo amministrativo, presso la sede sociale o in altro luogo, purché sul territorio nazionale, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, PEC, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo amministrativo, inviata a ciascun socio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano in proprio o per delega tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione degli argomenti che l'Organo di controllo, ove nominato o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data della richiesta.

Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi) - L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate per testa, secondo il numero di voti spettanti ai soci

e secondo la disciplina propria delle società cooperative. Sono fatte salve eventuali norme di legge che stabiliscono in maniera inderogabile quorum più elevati.

Art.23 (Verbale delle deliberazioni a votazioni) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.24 (Voto) - Nelle Assemblee possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro soci e hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio appartenente alla medesima categoria avente diritto al voto e che non sia Amministratore, dipendente o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.25 (Presidenza dell'Assemblea) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art.26 (Amministrazione) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di

Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persona giuridiche. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

Art.27 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, e comunque nei limiti consentiti dalla legge, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. Il Consiglio di amministrazione deve altresì individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

Art.28 (Convocazioni a deliberazioni) - L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente presso la sede sociale o in altro luogo, purché sul territorio nazionale, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o PEC, in modo che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo (ove nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere

affinché i Consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve, altresì, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art.29 (Sostituzione degli Amministratori) - Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art.30 (Compensi agli Amministratori) - Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art.31 (Rappresentanza) - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. La rappresentanza della Cooperative spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.32 (Organo di controllo e revisione legale) - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti. Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. In quest'ultimo caso il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. All'Organo di controllo, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art.33 (Clausola arbitrale) - Sono devolute alla cognizione di

arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art.34 (Arbitri e procedimento) - Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35 (Sindaco unico) - Ai sensi dell'art.10 del D. Lgs n. 112/2017 è nominato un sindaco unico con il compito di controllo interno. All'organo di controllo vanno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni previste dalla vigente normativa. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi e la carica scade alla data dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Al ricorrere dei presupposti previsti dalla vigente normativa, soprattutto, ma non solo, ai sensi dell'art. 2477 c.c. e art. 2409 bis c.c., al sindaco unico, oltre il controllo interno, è conferito anche l'incarico di revisione legale dei conti, oppure potrà essere nominato un revisore legale, avente i requisiti di legge o l'incarico potrà essere conferito ad una società di revisione e certificazione di bilancio.

In tutti casi suddetti nel presente articolo, l'assemblea dovrà fissarne il compenso.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/92 in conformità al presente Statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, lett. d), del cod. civ.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.37 (Regole Per lo svolgimento dell'attività mutualistica-Regolamenti) - Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art.38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) - I principi in materia di remunerazione del

capitale, di indivisibilità tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa, quale Cooperativa a mutualità prevalente:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, nei limiti consentiti dalla legge, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.39 (Informazione della comunità) - Il Consiglio di amministrazione informa la comunità come individuata ai sensi dell'articolo 1, sugli obiettivi e sulle azioni intraprese per favorire la promozione e lo sviluppo, secondo specifiche modalità individuate da appositi Regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione stesso. Art.40 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative e in particolare per quelle a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dalla legislazione speciale (ivi compresa la normativa in materia di cooperative di comunità) e dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 cod. civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

F.to: Bruno De Rosa

F.to: De Rosa Gennaro

F.to: Fabio De Rosa

F.to: Mario Del Basso

F.to: Parisi Raffaele

F.to: Maria De Rosa

F.to: Emilio De Rosa

F.to: Rossella Sgambati Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.

Bollo Esente

Buccino, li 13 novembre 2023